

REGIONE SICILIA

LEGGE 13 giugno 2023, n. 5.

Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 26 del 23 giugno 2023)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al personale medico e sanitario EP delle Aziende ospedaliere universitarie della Regione

1. Al fine di salvaguardare la continuità assistenziale garantita dal personale medico e sanitario con elevata professionalità (EP) del comparto universitario, le Aziende ospedaliere universitarie della Regione sono autorizzate ad avviare, nell'ambito delle risorse attribuite, le necessarie procedure selettive interne per l'attribuzione della qualifica dirigenziale al suddetto personale già in servizio presso le medesime Aziende ospedaliere universitarie.

2. Sono fatti salvi tutti i diritti relativi al trattamento giuridico ed economico precedentemente maturati.

Art. 2.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 13 giugno 2023

SCHIFANI

*Assessore regionale
per la salute
VOLO*

23R00310

LEGGE 10 luglio 2023, n. 7.

Disposizioni in merito alla determinazione delle indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) - n. 29 del 14 luglio 2023 (n. 25))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2023, l'Assessore regionale della salute provvede ad erogare, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni ed integrazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:

a) euro 25.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti;

b) euro 16.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti;



c) euro 11.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti;

d) euro 8.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti;

e) euro 5.169,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;

f) euro 2.938,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti;

g) euro 1.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 3.001 fino a 5.000 abitanti, qualora nelle medesime località siano aperte due o più farmacie.

2. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

3. L'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale rilevato dall'ISTAT relativo all'anno precedente.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 2.077.452,00 di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.».

5. L'art. 4 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 10 luglio 2023

SCHIFANI

*Assessore regionale
per la salute
VOLO*

(*Omissis*).

23R00311

LEGGE 11 luglio 2023, n. 8.

Disposizioni finanziarie.

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 25 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (P. I) n. 29 del 14 luglio 2023*)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Definizione contenzioso
Resais S.p.a. - Agenzia delle entrate*

1. Al fine di consentire la definizione dei contenziosi pendenti tra l'Agenzia delle entrate e Resais S.p.a. in liquidazione, avvalendosi delle agevolazioni previste dall'art. 1, commi 186 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato ad erogare in favore di Resais S.p.a. in liquidazione l'importo complessivo di euro 30.655.403,62, di cui euro 9.100.067,13 nell'esercizio finanziario 2023, euro 10.525.466,11 nell'esercizio finanziario 2024 ed euro 11.029.870,38 nell'esercizio finanziario 2025, affinché la predetta società possa accedere alla definizione agevolata dei contenziosi relativi agli accertamenti IVA per gli anni dal 2003 al 2007 (Missione 1, Programma 3).

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importi, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215740.

Art. 2.

*Contributo alla diocesi di Acireale
per la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale*

1. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale ed artistico, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a concedere un contributo alla diocesi di Acireale per il restauro del presepe settecentesco.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 115 migliaia di euro (Missione 5, Programma 1, capitolo 776089), cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

